

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 72 del 29/04/2022)

N° 57 del 28/03/2025

| | | |
|--|---|----------------|
| Oggetto: Approvazione accordo tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS e ISPRO per l'acquisizione di competenze professionali in materia antincendio relativa agli adempimenti previsti dal D.M. 07/08/2012 e D.M. 19/03/2015 e ai sensi del D.P.R. 151/2011. | | |
| Struttura Proponente | S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche | Cristina Gheri |
| | Responsabile del procedimento | Cristina Gheri |
| | Estensore | Manola Turci |
| Allegati n. | 1 | |

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Eseguibile a norma di Legge dal 28/03/2025

Pubblicato a norma di Legge il 28/03/2025

Inviato al Collegio Sindacale il 28/03/2025

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 72 del 29.04.2022

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 recante “Disciplina dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO)”;
- la Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 di parere favorevole sullo statuto e regolamento dell’ISPRO;
- la Delibera DG ISPRO n. 150 del 31 maggio 2018 di presa d’atto della Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 sopra menzionata;
- la Delibera DG ISPRO n. 277 del 11 ottobre 2021 con la quale è stato modificato lo Statuto Aziendale, il Regolamento di organizzazione e funzionamento e l’organigramma dell’Istituto adottati con delibera del Direttore Generale n. 150 del 31/05/2018 e già modificati con Delibera del Direttore Generale n. 11 del 13/01/2020;

Richiamati:

- il Decreto 19 marzo 2015 “*Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002*”;
- il Decreto 7 agosto 2012 avente ad oggetto “*Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151*”;
- il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 “*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Premesso che:

- le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate ad improntare la loro azione a criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- nell’ambito delle intese regionali e di Area Vasta vengono incentivate forme di collaborazione tra le Aziende Sanitarie, volte a conseguire l’integrazione dell’offerta sanitaria, anche al fine di valorizzare ed utilizzare al meglio le strutture ospedaliere e di razionalizzare l’erogazione delle prestazioni di media ed alta specializzazione in regime di ricovero ordinario;

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 257 del 14/12/2022, ad oggetto “*Riorganizzazione del Sistema di Prevenzione dell’Istituto*”;

Dato atto che:

- l’ISPRO, al fine di assicurare le attività previste dalla normativa per la conformità antincendio delle strutture sanitarie (D.M. 19/03/2015) che erogano prestazioni sanitarie a regime ambulatoriale/laboratori di analisi di oltre 1000 mq di superficie, in mancanza di personale interno in possesso della qualifica e della professionalità richiesta per l’assolvimento dei relativi compiti, negli anni ha stipulato con l’Azienda USL Toscana Centro apposite convenzioni di consulenza relative agli adempimenti in oggetto;
- l’Azienda USL Toscana Centro, a seguito della richiesta da parte di ISPRO di prosecuzione della collaborazione non ha potuto garantire la prosecuzione della collaborazione;

Considerato che per l’ISPRO permane tutt’ora la criticità suddetta necessaria per le attività connesse agli adempimenti previsti dal D.M. 07/08/2012 e D.M. 19/03/2015 e che con nota Prot. 307 del 23/01/2025 ha, pertanto, richiesto l’attivazione di una collaborazione professionale per la materia

all'Azienda Ospedaliero Universitaria IRCCS Meyer, Ente con il quale ha avuto già in passato accordi di collaborazione anche in materie inerenti alla sicurezza dei lavoratori;

Preso atto che l'Azienda Ospedaliero Universitaria IRCCS Meyer ha manifestato la propria disponibilità alla collaborazione proponendo, in data 04/03/2025, il testo di accordo di cui all'allegato di lettera "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che per lo svolgimento delle attività in parola è stato individuato quale professionista in possesso delle competenze e dei requisiti necessari il Dirigente Tecnico, Ing. Gianluca Verdolini, dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda Ospedaliero Universitaria IRCCS Meyer, che risulta iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno di cui all'art. 4 del D.M. 05/08/2011 al n. FI04364I01057 dal 18/07/2022;

Rilevato che la suddetta iscrizione autorizza l'Ing. Verdolini al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 4, dell'art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, alla redazione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, nonché del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio;

Rilevato che, ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente in materia di attività libero professionale, ed in particolare della disciplina recata dall'art. 84 "*Attività di consulenza dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo*" del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali, del 17/12/2020, l'attività di consulenza dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo, per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali, qualora sia chiesta all'Azienda da soggetti terzi, costituisce particolare forma di attività aziendale a pagamento da esercitare al di fuori dell'impegno di servizio e da attuare mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate;

Rilevato come, considerato che l'attività di consulenza, prestata ai sensi del richiamato Art. 84 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali, del 17/12/2020, dal dipendente dell'Azienda Ospedaliero Universitaria IRCCS Meyer e resa extra orario di servizio, la rende assimilabile, sotto il profilo delle disposizioni in materia di tracciabilità, a quanto disciplinato dall'Art. 7, comma 6 del D.Lgs.vo 165/2001 e ss.mm.ii.;

Dato atto che:

- l'attività sarà effettuata di norma mediante accessi settimanali, per un impegno orario massimo di circa 8 ore mensili;
- l'ISPRO si impegna a corrispondere all'Azienda Ospedaliero Universitaria IRCCS Meyer, per le prestazioni oggetto della convenzione, un importo orario onnicomprensivo di euro 83,00 oltre IVA, che risulta così composto: compenso del professionista, oneri aziendali per previdenza ed imposte, copertura forfettaria dei costi aziendali, così come da comunicazione del settore competente dell'AOU IRCCS Meyer del 06/03/2025;
- l'importo stimato di euro 7.968,00 (oltre IVA) sarà imputato al conto economico 3B020321 "*Altri servizi non sanitari da pubblico (ASL, AO, IRCCS, Policlinici RT)*";

Precisato, altresì, che l'ISPRO ha individuato, quale referente della presente convenzione ai fini del controllo della corretta esecuzione e della qualità delle prestazioni erogate, oltre che ai fini della liquidazione delle fatture, l'Ing. Laura Aprile, Dirigente Tecnico della S.S. Attività Tecnico Patrimoniali;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del procedimento;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa, che espressamente si richiama:

1. **Di approvare**, autorizzandone la stipula, lo schema di accordo in materia antincendio relativa agli adempimenti previsti dal D.M. 07/08/2012 e D.M. 19/03/2015 e ai sensi del D.P.R. 151/2011, tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria IRCCS Meyer e l'ISPRO, Allegato di lettera "A" al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale;
2. **Di dare atto** che il presente accordo decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione ed ha validità di due anni e comunque fino all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi. In tale eventualità l'accordo è rinnovabile di un anno;
3. **Di dare atto** che le attività previste comporteranno un costo complessivo a carico del Bilancio dell'ISPRO pari ad € 7.968,00 (*oltre IVA*) da imputare al CdC 626, Conto Economico 3B020321 Altri servizi non sanitari da pubblico (ASL, AO, IRCS, Policl. RT), autorizzazione di spesa 16/2025 e successiva;
4. **Di individuare**, quale referente della convezione per l'ISPRO l'Ing. Laura Aprile, Dirigente Tecnico della S.S. Attività Tecnico Patrimoniali;
5. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi della normativa vigente, al fine di procedere con la maggiore celerità consentita alla sottoscrizione dell'accordo ed al conseguente avvio delle attività in esso disciplinate;
6. **Di trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto.

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Roberto Gusinu

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Enrico Volpe

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Katia Belvedere

Elenco degli allegati

Allegato A Accordo di collaborazione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS e ISPRO per l'acquisizione di competenze professionali in materia antincendio relativa agli adempimenti previsti dal D.M. 07/08/2012 e D.M. 19/03/2015 e ai sensi del D.P.R. 151/2011

Pagg. 5

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

- ▶ Direzione Aziendale ISPRO
- ▶ S.C. Attività Tecnico Amministrative
- ▶ S.S. Attività tecnico Patrimoniali
- ▶ Servizio Prevenzione e Protezione

ACCORDO PER L'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE PROFESSIONALI IN MATERIA ANTINCENDIO - ADEMPIMENTI DI CUI AL D.M. 07.12.2012 E D.M. 19.03.2015 E AI SENSI D.P.R. N. 151/2015

tra

Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS di seguito denominata Meyer, con sede legale in Firenze, viale Pieraccini 24 Codice Fiscale e partita IVA 02175680483, rappresentato dal Direttore Generale Dr. Paolo Morello Marchese, nato a Padova il 02/06/1956;

e

Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica, di seguito denominato ISPRO, con sede legale in Firenze, via Cosimo il Vecchio, 2 Codice Fiscale 94158910482 e Partita IVA 05872050488, rappresentato dal Direttore Generale Avv. Katia Belvedere, nata a Pizzo (VV) il 06/04/1970;

premesso

- che ISPRO, al fine di assicurare le attività previste dalla normativa per la Conformità antincendio delle strutture sanitarie (D.M. 19/03/2015) che erogano prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale/laboratori di analisi di oltre 1000 mq di superficie, ed in mancanza di personale interno in possesso della qualifica e della professionalità richiesta per l'assolvimento dei relativi compiti, ha richiesto con nota prot. n. 307 del 23/01/2025 l'attivazione di un accordo per attività professionale in materia antincendio;
- che ai sensi della normativa regionale e nazionale vigente in materia di attività libero professionale, ed in particolare della disciplina recata dall'art. 84 "Attività di consulenza dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo" dell'accordo Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali, del 17/12/2020, l'attività di consulenza dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo, per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali, qualora sia chiesta all'Azienda da soggetti terzi, costituisce particolare forma di attività aziendale a pagamento da esercitare al di fuori dell'impegno di servizio e da attuare mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate;
- che, pertanto, si ritiene opportuno stipulare apposito accordo per regolare i rapporti nella gestione dell'attività connessa agli adempimenti previsti dal D.M. 07/08/2012 e D.M. 19/03/2015 ed ai sensi del D.P.R. 151/2011 resa a favore di ISPRO da parte dell'Azienda Meyer IRCCS;
- che, a seguito degli accordi intercorsi tra le competenti strutture dei due enti, si è convenuto di garantire le attività richieste da ISPRO tramite personale dipendente dell'Azienda con qualifica di Dirigente Ingegnere, ed in possesso delle competenze e dei requisiti per l'attività oggetto del presente accordo nello specifico "Professionista antincendio" iscritto all'elenco del Ministero dell'Interno di cui all'art. 4 del D.M. 05/08/2011 al n. FI04364I01057 dal 18/07/2022, nella persona dell'ing. Gianluca Verdolini, con impegno orario fuori dall'orario di lavoro istituzionalmente dovuto;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Il Meyer si rende disponibile, con le modalità ed i tempi di cui ai successivi articoli, a garantire ad ISPRO l'attività di seguito indicate:

- Redazione del progetto di prevenzione incendi, ai sensi del D.M. 07/08/2012 e D.M. 19/03/2015, in relazione al complesso immobiliare sito in via Cosimo il Vecchio 2, Firenze;
- Attività di Responsabile tecnico per la sicurezza antincendio (di seguito R.T.S.A.) ai sensi del Titolo V, lettera b) del D.M. 19/03/2015;
- Redazione e Manutenzione del Documento Sistema per la Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA) affinché venga adottato dall'ISPRO nonché controllo operativo dell'attuazione e funzionamento del medesimo e gestione delle modifiche ed integrazioni;
- Coordinamento con l'Ufficio Tecnico nell'ambito delle verifiche operative delle attività manutentive dei presidi antincendio e pianificazione/verifica degli eventuali adeguamenti necessari alla struttura, indicati dalle normative di prevenzione incendi, in modo da consentire alle strutture aziendali di poter finalizzare la relativa progettazione esecutiva ed attuazione degli interventi;
- Presentazione della S.C.I.A. di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 19/03/2015 e D.P.R. 151/2011;
- Coordinamento e pianificazione del piano di formazione degli addetti antincendio in termini di fabbisogno da soddisfare;
- Monitoraggio continuativo della pratica tecnico-amministrativa avviata inerente le attività attualmente soggette a controllo da parte dei VV.F.;
- Rendicontazione periodica delle attività di competenza del R.T.S.A. alla Direzione aziendale.

ART. 2 - Sede

L'attività oggetto del presente accordo viene resa presso la sede di ISPRO.

Art. 3 - Modalità di erogazione delle prestazioni

- 1.** L'attività di cui all'art. 1 viene svolta dal personale dirigente dipendente dell'Azienda, appositamente individuato ed in possesso delle competenze e dei requisiti per l'attività di consulenza e supporto oggetto del presente accordo, che abbia dato la propria disponibilità.
- 2.** In particolare, per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo il Meyer individua l'ing. Gianluca Verdolini, proprio dipendente.
- 3.** Le prestazioni oggetto dell'accordo sono svolte fuori del normale orario di lavoro in regime di area a pagamento assimilata alla libera professione.
- 4.** L'attività oggetto del presente accordo prevede di norma accessi settimanali, per un impegno orario massimo di circa **8 ore mensili**.
- 5.** ISPRO si impegna a fornire gli strumenti in suo possesso, presso le singole strutture in cui si recherà l'ing. Verdolini per l'espletamento delle attività di cui al presente atto nonché ad assicurare la collaborazione del proprio personale per agevolare l'assolvimento dei relativi adempimenti.
- 6.** L'impegno orario settimanale complessivo (attività istituzionale e attività resa oltre l'orario di lavoro istituzionalmente dovuto) non deve comunque essere superiore a 48 ore, al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del personale coinvolto e l'integrale e prioritario assolvimento dei compiti d'istituto oltre che ad assicurare la piena funzionalità dei servizi.

7. La collaborazione oggetto del presente accordo, non dovrà in alcun modo compromettere il buon andamento dell'attività istituzionale resa presso l'AUO Meyer. Nel caso in cui ciò si verificasse l'Azienda si riserva di rivedere o annullare il presente accordo, nei termini previsti dal successivo art. 8.

Art. 4 – Tariffe e fatturazione

1. ISPRO si impegna a corrispondere al Meyer, per l'attività di consulenza e supporto oggetto del presente accordo un importo orario onnicomprensivo pari a **euro 83,00 oltre IVA**.

2. I compensi spettanti all'Azienda erogatrice delle prestazioni, oggetto del rapporto di collaborazione di cui al presente accordo, saranno da questa fatturati di norma con cadenza bimestrale. Unitamente alla fattura dovranno essere trasmessi i giustificativi delle prestazioni fatturate, debitamente vistati dal responsabile della struttura beneficiaria delle prestazioni per consentire le opportune verifiche.

3. Il pagamento dei compensi verrà effettuato entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura, secondo le indicazioni riportate in fattura

Art. 5 - Responsabilità

1. Il Meyer è esonerata da qualsiasi responsabilità ed onere economico per l'uso degli immobili e delle attrezzature ed arredi esistenti presso ISPRO.

2. La responsabilità civile verso terzi, ad esclusione della colpa grave e dolo, derivante dall'attività del personale in interesse, ai sensi del presente accordo, è a carico di ISPRO, beneficiaria delle prestazioni. Nel caso in cui il dirigente, nell'esercizio delle attività oggetto del presente accordo, subisse un infortunio coperto dall'INAIL, ISPRO è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Meyer che provvederà alla relativa denuncia nelle forme e nei termini di legge. Il Meyer e ISPRO sono sollevati da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, connessa o conseguente all'utilizzo dei mezzi di trasporto da parte del personale dirigente in interesse per il raggiungimento della sede di effettuazione della prestazione stessa.

3. ISPRO, soggetto ospitante nell'ambito del presente accordo, si impegna a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e normativa ad esso collegata e ad informare il personale in interesse sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui saranno svolte le attività e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare.

Art. 6 – Protezione dei dati personali

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali necessari per il perfezionamento del presente accordo nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs 101/2018 (di seguito, Codice) nonché dei provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali.

3. Per effetto di quanto sopra evidenziato, le parti garantiscono che il personale coinvolto nell'attività disciplinata dal presente atto è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR nonché ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003, ed è tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.

4. Le parti si impegnano a fornire adeguata formazione al personale di cui sopra rispetto agli obblighi previsti in merito dalla normativa.

5. Le parti sono tenute al rispetto dei propri obblighi ai sensi della normativa sulla Protezione dei Dati e si impegnano a fornirsi reciproco e ragionevole supporto per garantire tale rispetto nell'ambito del presente accordo.

6. Le Parti si impegnano a fornire agli interessati tutte le informazioni sul trattamento dei dati personali in relazione all'attività oggetto del presente accordo. Le informazioni generali sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR sono comunque pubblicate sui siti istituzionali dei Titolari.

7. Ciascuna parte si impegna a rispondere in modo appropriato e in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati a qualsiasi richiesta e/o istanza da essa ricevute in merito al trattamento dei dati degli interessati fornendo tempestiva notizia all'altra a mezzo P.e.c. Le parti, ove la richiesta e/o l'istanza lo richieda, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza, a propria cura e spese, al fine di garantire un completo ed esaustivo riscontro all'interessato.

8. Ciascuna delle parti, in relazione al proprio trattamento dei dati degli interessati si impegna a:

a. adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate contro l'elaborazione non autorizzata o illecita, la perdita, il furto o il danneggiamento dei dati personali;

b. non conservare i dati degli interessati per un periodo ulteriore rispetto agli scopi per cui sono stati accolti e trattati;

c. non trasferire i dati degli interessati al di fuori della Comunità Europea, a meno che tale trasferimento non sia lecito ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati.

Art. 7 – Normativa Anticorruzione e codice etico,

1. Le parti si impegnano a rispettare, nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, le specifiche norme di riferimento in materia di anti-corrruzione a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui alla normativa vigente. Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), sarà considerato un inadempimento rilevante e darà diritto a ciascuna delle parti di risolvere anticipatamente il presente accordo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cc., senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante comunicazione via pec contenente sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari – dimostrati anche in base a notizie riportate dalla stampa o da altri mezzi di comunicazione – comprovanti l'inadempimento in questione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Le Parti si impegnano, inoltre, al rispetto, per quanto di competenza, delle sezioni "rischi corruttivi" dei rispettivi PIAO. Il professionista svolgendo attività presso l'Azienda beneficiaria si astiene dal prendere decisioni e svolgere attività che possano configurare un conflitto d'interessi con la propria Azienda.

2. Lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente accordo dovrà avvenire, per entrambe le Parti, nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di quanto previsto nei rispettivi Codici di Comportamento Aziendali.

Art. 8 - Durata

1. Il presente accordo decorre dalla data dell'apposizione dell'ultima sottoscrizione del presente atto ed ha validità di due anni e comunque fino all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi.

In tale eventualità l'accordo è rinnovabile di un anno.

Le parti concordano che laddove si verificasse in sede regionale e/o nazionale, durante il periodo di validità dell'accordo, un evento normativo inerente all'attività in oggetto e a quanto disposto con il presente atto, questo sarà ad esso uniformato, ferma restando la facoltà di recedere per le parti secondo le modalità di cui al successivo comma 2.

2. Ciascun contraente si riserva altresì la facoltà di recedere dal presente accordo dando un preavviso di 30 giorni da far pervenire a mezzo PEC.

Art. 9 - Registrazione e competenze giurisdizionali

Il presente accordo consta di n. 5 pagine. Le spese relative all'imposta di bollo sono poste a carico di ISPRO, beneficiaria delle prestazioni.

L'accordo verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese della Parte che avrà interesse a farlo.

L'accordo è sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990, mediante sottoscrizione con firma elettronica avente le caratteristiche di cui all'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale.

Letto approvato e sottoscritto.

Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS

Il Direttore Generale

Dr. Paolo Morello Marchese

ISPRO, Istituto per lo studio la prevenzione e la rete oncologica

Il Direttore Generale

Avv. Katia Belvedere